

Circ. 24 novembre 2004, n. 3580/C.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2.

Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Servizio centrale delle Camere di commercio, Ufficio B4 - Registro delle imprese.

Premessa - Riferimenti normativi

Con la norma di cui in epigrafe, in attuazione della delega contenuta nel punto 2 dell'allegato 3 della *legge 8 marzo 1999, n. 50*, fu emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (in seguito T.U.), con il precipuo scopo di riunire in unico testo le disposizioni aventi ad oggetto tanto la disciplina dell'attività edilizia propriamente detta (parte prima), quanto la disciplina della normativa tecnica dell'edilizia (parte seconda).

In tale ultima sede si è provveduto a recepire nel Capo V, la disciplina riveniente dalla legislazione sulla sicurezza degli impianti, e pertanto in primo luogo della *legge 5 marzo 1990, n. 46*, recante "Norme per la sicurezza degli impianti", riprodotta nel suo complesso, ancorché con integrazioni di notevole rilievo.

In particolare si rileva la introduzione ex novo del disposto dell'art. 109, comma 2, del predetto T.U., il quale recita: «È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive». La disposizione de quo agitur appare chiaramente integrativa dell'originario art. 3 della citata *legge n. 46 del 1990*.

Si deve in ogni caso rilevare che l'intero art. 109 del testo unico è norma di rango primario, in quanto introdotto dal *decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378*.

Entrata in vigore della disposizione

Il termine di entrata in vigore dell'intero T.U. (legge n. 50 del 1999) è stato più volte prorogato. Dapprima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis del *D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2 del *D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del T.U. (e quindi l'art. 109 in parola) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4 del *D.L. 24 giugno 2003, n. 147*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14 del *D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*.

Come già evidenziato con lettere circolari indirizzate a codeste Camere dalla Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, da ultimo in data 30 dicembre 2003, prot. 560734, la proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Ratio dell'intervento normativo

Il legislatore con l'emanazione della disposizione di cui all'art. 109, comma 2 del T.U. (legge n. 50 del 1999), ha inteso creare un peculiare regime per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, più incisivo di quello originariamente previsto dalla *legge n. 46 del 1990*.

Infatti, la disposizione normativa in questione trova una sua giustificazione solo ove si ricollegli ad un principio generale di sicurezza degli impianti e dell'utenza dei medesimi.

In tal senso l'albo in parola ha chiaramente natura abilitante dei soggetti iscritti. Quanto precede trova una propria motivazione non solo in armonia con il tenore letterale del termine "albo", ma soprattutto appare coerente con l'evidente finalità di sancire un sistema di controlli pubblici più pregnante ed efficace delle capacità professionali dei tecnici abilitati alla installazione degli impianti in questione (tenuto conto, come sopra evidenziato, della rilevanza degli interessi generali sottesi ad una loro corretta realizzazione e gestione).

Compatibilità dell'albo istituito ex art. 109, comma 2, con la normativa di settore vigente

La disposizione introdotta dall'art. 109 del T.U. (legge n. 50 del 1999), si inserisce in un ampio tessuto connettivo in cui la disciplina di settore è regolata sia a livello normativo primario, sia a livello regolamentare.

Si pone pertanto un problema di coerenza dell'albo in parola con il sistema giuridico vigente, in particolar modo in riferimento alla disciplina introdotta dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999*, e dalle disposizioni eccezionali previste dall'art. 6 della *legge 5 gennaio 1996, n. 25*.

Con riferimento alla prima questione, e cioè il rapporto tra l'albo istituito ex art. 109, comma 2, del T.U., e l'art. 9 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558*, si ritiene che debba essere risolto alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici della successione degli atti normativi nel tempo. Si deve tornare a precisare, infatti, che l'albo degli installatori risulta istituito direttamente dall'art. 109 del T.U., e precisamente dall'art. 109 del *decreto legislativo n. 378 del 2001*, norma di rango primario.

L'iscrizione nell'albo è pertanto presupposto per l'assunzione, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del T.U., della posizione di responsabile tecnico nelle imprese che esercitano le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti tecnologici.

Conseguentemente, nella denuncia di inizio attività prevista dal sopra citato articolo 9, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 109, comma 1, del T.U., dovrà intendersi sostituita con il riferimento all'iscrizione stessa.

Con riferimento alla seconda problematica, e cioè alla peculiare situazione giuridica soggettiva individuata dal legislatore nell'art. 6 della citata *legge n. 25 del 1996*, è opportuno ribadire quanto già affermato nella *circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003* di questo Ministero.

Il legislatore con l'emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, necessari ad assumere

la qualificazione di responsabile tecnico di impresa operante nell'ambito dell'attività di installazione, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni previste dall'art. 3 della *legge n. 46 del 1990* (poi trasfuso nell'art. 109 del T.U.).

La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati. In ogni caso appare di tutta evidenza che il legislatore ha voluto sottrarre questi soggetti al regime "ordinario" di accertamento del possesso dei requisiti professionali abilitanti, ponendo una presunzione "juris et de jure" di possidenza dei requisiti medesimi in capo ai soggetti che si trovino nella condizione disciplinata ex art. 6 della *legge n. 25 del 1996* ridetta.

Ne consegue operativamente che ai fini dell'accertamento del possesso di requisiti professionali abilitanti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 108, comma 1, del T.U. diversi da quelli previsti dall'articolo 109, comma 1, del T.U. medesimo, e quindi precipuamente nella fattispecie disciplinata dall'art. 6 della *legge n. 25 del 1996*, continua ad applicarsi la procedura prevista dall'articolo 9 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558*.

Il Ministro

Antonio Marzano